



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo



Roma 20 gennaio 2011

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e  
Provinciali

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Alle Direzioni Centrali

Agli Uffici di diretta collaborazione del  
Signor Direttore

S E D E

Protocollo: 6862

OGGETTO: Regime delle esportazioni di prodotti agricoli, con diritto alla  
restituzione a carico del FEAGA-

L'evoluzione della normativa comunitaria sulla materia in oggetto, e soprattutto l'introduzione della telematizzazione per tutti i regimi delle esportazioni, suggeriscono l'esigenza di rimodulare le disposizioni dettate con le circolari n. 1268/XI/SD del 25/05/1999 e n. 147/D del 24/07/2000, in particolare per ciò che riguarda il preavviso, il deposito della dichiarazione di esportazione, l'utilizzo del mezzo di trasporto e le spese di intervento in caso di verifica merce ai sensi del Reg. CE 1276/2008.

Occorre precisare in premessa che i recenti regolamenti comunitari, nella sostanza ribadiscono le principali disposizioni già esistenti, soprattutto lasciando inalterato il principio della rigorosa tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea; pertanto nulla è innovato per quanto riguarda l'**imprevedibilità** dei controlli fisici e le misure a disposizione delle dogane nei

confronti degli operatori che non applicassero le prescrizioni regolamentari; con l'occasione si rammenta che tale aspetto è considerato di primaria importanza per la Commissione Europea che lo include espressamente nel Summary Report annuale emanato sulla base delle risultanze delle attività di controllo svolte dagli Stati Membri e comunicate alla medesima.

### **DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE:**

La norma comunitaria, ribadisce la precedente disposizione, per quanto riguarda il deposito della dichiarazione di esportazione (art. 5, p.7, lettera a) del Reg. (CE) 612/2009; è da precisare comunque, che con la telematizzazione, per “deposito...” si deve intendere la trasmissione telematica della dichiarazione, che sarà automaticamente registrata nel sistema AIDA restando **vincolata**, per ciò che concerne le formalità doganali connesse all'esportazione, alla dogana competente nel senso descritto dalla stessa norma.

In tale primo atto l'ufficio doganale deve comunque adottare tutte le misure per rendere **imprevedibile** sia l'esito della selezione centralizzata che l'eventuale autonoma decisione della Dogana di sottoporre la merce a verifica fisica, nei modi indicati dalla normativa comunitaria e nazionale.

Si ricorda che tale verifica, in base ad autonome valutazioni dell'Ufficio, può iniziare anche dal momento del carico, presso il luogo indicato dall'operatore, anche nel caso di esportazioni non in regime di domiciliazione e senza richiesta di fuori circuito doganale.

### **TERMINE PER IL PREAVVISO:**

Il termine di preavviso, previsto dalla norma in 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico, fu già oggetto di modifica attraverso la circolare n. 147/D

del 24.07.2000, in virtù della possibilità prevista dalla norma stessa. In questa sede si ritiene di poter ridurre tale limite, consentendo agli operatori che ne facessero motivata richiesta (o per ragioni di natura amministrativa), di effettuare il preavviso all'ufficio delle dogane competente in un tempo comunque non inferiore alle **otto ore** prima dell'inizio del carico della merce oggetto di esportazione con diritto alla restituzione a carico del FEAGA.

La concessione di tale riduzione del termine normale dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione motivata della Dogana competente, da tenere agli atti ed esibire a richiesta degli Organi di controllo Comunitari e nazionali.

#### **CONTENUTO DEL PREAVVISO:**

Il preavviso dovrà essere inviato esclusivamente per *e-mail* o *via fax* (ai fini della obiettiva tracciabilità); quindi dovrà essere protocollato dall'ufficio delle dogane ricevente ed allegato al fascicolo della dichiarazione doganale di esportazione; esso dovrà contenere almeno le seguenti informazioni-

- Localizzazione precisa delle merci, compreso il posizionamento all'interno del deposito
- Ora di inizio del carico e durata presunta
- Codice di restituzione o descrizione delle merci
- Aspetto degli imballaggi esterni e descrizione delle confezioni interne
- Stato di conservazione delle merci durante il trasporto
- Peso netto previsto del prodotto da esportare
- Importo della restituzione
- Indicazione dell'eventuale richiesta di intervento "*fuori circuito*".

In merito all'ultimo punto è opportuno precisare che in caso di esito del circuito di controllo centralizzato "CA" o "CD", per le operazioni con richiesta di "*fuori*

*circuito* “ l’intervento presso l’operatore si intende unicamente per l’apposizione dei suggelli a carico completato.

## **TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE:**

La Commissione europea con il Reg. CE n. 1875 del 18 dicembre 2006, al fine di effettuare una corretta analisi dei rischi ai fini “sicurezza”, ha sancito, con l’art 592 ter, che la dichiarazione doganale deve essere presentata in formato elettronico, completa dei dati sicurezza, entro un tempo limite stabilito, differenziato a seconda del mezzo di trasporto utilizzato.

Relativamente alle esportazioni con diritto alla restituzione, il predetto articolo alla lettera f), rimanda a quanto sancito dal Reg. CE 800/99 (ora 612/99).

Al riguardo non è stato fissato un termine a livello comunitario, pertanto in considerazione della particolarità di queste ultime operazioni di esportazione, il termine di deposito della dichiarazione doganale, è fissato, indipendentemente dal mezzo di trasporto che lascerà la frontiera, in tre ore prima dell’inizio del carico, termine medio ragionevole per consentire ai funzionari incaricati della verifica di poter intervenire sul luogo di carico, nei casi di selezione “V.M.” o per altra autonoma decisione assunta dall’Ufficio.

In presenza della totale telematizzazione delle operazioni di acquisizione della dichiarazione doganale, sarà oltremodo importante per gli uffici assicurare il regolare ed agevole svolgimento delle operazioni di verifica, senza che l’operatore ne venga a conoscenza anticipatamente.

E’ il caso di ribadire nuovamente che la **prevedibilità** vanifica lo scopo dei controlli, con probabili conseguenze che potrebbero derivare in occasione delle ispezioni degli Organi Comunitari.

Al riguardo si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 1276/2008, il quale sancisce che un controllo del quale l’esportatore sia stato

esplicitamente o tacitamente preavvertito **non può essere contabilizzato come tale.**

#### **MANCATO PREAVVISO E DEPOSITO ANTICIPATO DELLA DICHIARAZIONE:**

Nell'ipotesi straordinaria in cui un operatore dovesse anche per motivate ragioni omettere gli adempimenti predetti (preavviso e trasmissione anticipata della dichiarazione) e quindi presenti la dichiarazione in dogana contestualmente alla merce, l'Ufficio, in caso di controllo fisico, se non in grado di eseguire una esauriente verifica a sensi del Reg. (CE) 1276/2008, procederà allo scarico **totale** del mezzo di trasporto.

#### **UTILIZZO DEL MEZZO DI TRASPORTO IN CASO DI VERIFICA FISICA**

Al riguardo si rimanda al disposto della Circolare n. 36 del 22.10.2010 del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli già ressi dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo – Finanze con foglio prot.n. 3-6491 del 15 giugno 2010.

In particolare, i Dirigenti preposti alle singole strutture operative titolari dei poteri di accertamento e controllo, hanno la facoltà, in presenza di una particolare conformazione geografica del territorio da attraversare, di rilasciare le autorizzazioni all'uso del mezzo ritenuto più economico, in ossequio al principio di contenimento della spesa e nel rispetto del principio comunitario dell'imprevedibilità dei controlli da porre in essere. Pertanto sono da escludere i mezzi messi a disposizione dall'operatore.

## **SPESE DI INTERVENTO IN CASO DI VERIFICA FISICA DELLE MERCI**

Ove sia necessario o richiesto, per l'effettuazione dell'operazione di esportazione l'intervento di un funzionario doganale in fuori orario o fuori circuito, il relativo costo sarà a carico dell'operatore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 374/1990. In proposito si rimanda alle istruzioni già impartite dalla Direzione Centrale Gestione tributi e rapporto con gli utenti, con nota prot.n. 25223 del 22 febbraio 2010

**Le presenti disposizioni abrogano la nota prot.n.1268/XI/SD del 25/05/1999 e la circolare n.147/D del 24/07/2000.**

**Le Direzioni in indirizzo avranno cura di assicurare un'adeguata sorveglianza sulla rigorosa applicazione delle norme in parola, che formeranno oggetto di verifiche da parte degli auditors del Servizio di Controllo Interno del SAISA e degli ispettori comunitari.**

Il Direttore

Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*